



Università
per Stranieri
di Perugia

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
E SOCIALI INTERNAZIONALI

**REGOLAMENTO PER LA DOCENZA *EXTRA MOENIA*
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI INTERNAZIONALI**

(emanato con D.R. n. 334 del 16.07.2025)



Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il meccanismo "*extra moenia*", introdotto con le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione approvate in data 18 e 19.02.2025 (Strutturazione di un meccanismo atto a favorire le attività di docenza all'estero del personale docente), con particolare riguardo alle attività di docenza, al carico didattico e all'assegnazione dei contributi di didattica in uscita e in entrata.

Art. 2

Dotazione finanziaria e programmazione

1. Il budget a disposizione del Dipartimento per le attività di cui all'art. 1 corrisponde, su apposito progetto contabile:
 - a) alle somme attribuite direttamente dal CdA;
 - b) alle somme ulteriormente assegnate al Dipartimento su determinazione del Rettore, secondo quanto previsto dalla deliberazione del CdA.
2. Sarà cura della Segreteria del Dipartimento istituire un registro di entrate e uscite per la rendicontazione e gestione del budget.
3. Nella prima seduta utile di ogni anno solare, il Dipartimento approva un prospetto complessivo di attività didattiche specificatamente orientate al meccanismo di mobilità *extra moenia*, nel quale:
 - a) si indicano le Università partner con le quali sono programmate o ragionevolmente programmabili attività;
 - b) si delineano le conseguenti possibili linee di sviluppo strategico dell'internazionalizzazione, da sottoporre al Rettore per concorrere all'assegnazione del 20% del budget riservato alle sue decisioni discrezionali;
 - c) si esprime una ripartizione percentuale orientativa del budget fra attività *extra moenia* in uscita e attività *extra moenia* in entrata.

Art. 3

Ambito oggettivo di applicazione: accordo *extra moenia*

1. Le attività oggetto del presente regolamento potranno aver luogo esclusivamente in collaborazione con le Università dei Paesi esteri individuati come oggetto di attività *extra moenia* dal Senato Accademico, e a condizione che con le medesime risulti formalizzato, anche solo per mezzo di scambio di corrispondenza, un accordo i cui contenuti e impegni corrispettivi siano conformi a quelli previsti per l'istituto della docenza *extra moenia* quale strutturato dagli atti citati all'art. 1 e da eventuali successive modifiche e specificazioni.
2. Gli accordi indicati al comma 1 potranno essere perfezionati:
 - a) direttamente dal Dipartimento SUSI, con efficacia limitata allo stesso;
 - b) dall'amministrazione centrale, in via principale e diretta o a margine di accordi a carattere più generale, come tali efficaci verso il Dipartimento SUSI.

Art. 4

Ambito soggettivo di applicazione

1. La docenza *extra moenia* in modalità *in uscita* potrà interessare le seguenti categorie di personale afferenti al Dipartimento SUSI, a condizione che il loro rapporto con l'Ateneo sia in corso al tempo di svolgimento dell'attività, e sul presupposto che abbiano formalmente espresso la loro disponibilità:
 - Professoressa/Professori di prima e seconda fascia;
 - Ricercatrici/Ricercatori a tempo indeterminato;
 - Ricercatrici/Ricercatori a tempo determinato;
 - Ricercatrici/Ricercatori a contratto.
2. La docenza *extra moenia* in modalità *in entrata* potrà interessare le equivalenti categorie elencate sub 1) di personale delle Università controparti. A tal fine, dette Università dovranno dichiarare la corrispondenza sostanziale dello status della persona interessata secondo il diritto del Paese di appartenenza a una delle categorie elencate sub 1).



3. In ambedue i casi elencati ai commi 1 e 2, qualora ciò sia funzionale all'attività di insegnamento la/il docente potrà essere accompagnato da personale CEL, assegniste/i o dottorande/i, le cui attività, per ciò che concerne la mobilità *in uscita*, saranno svolte e valorizzate nei termini consentiti dalla regolamentazione pertinente.

Art. 5

Proposte di mobilità

1. Le iniziative di mobilità, siano esse *in uscita* oppure *in entrata*, potranno conseguire:
 - a) a una proposta dell'Università di accoglienza/invio rispetto all'Università per Stranieri di Perugia;
 - b) a una proposta dell'Università per Stranieri di Perugia verso l'Università di accoglienza/invio, previa delibera da parte del Consiglio di Dipartimento.
2. La proposta dovrà recare:
 - a) la descrizione dell'oggetto tematico della mobilità, con indicazione della struttura di destinazione;
 - b) l'indicazione del numero e della qualifica del personale docente interessato, con eventuale indicazione nominativa ove ciò trovi adeguata e condivisa motivazione;
 - c) la tipologia di allieve/i interessati e l'intitolazione del modulo o seminario previsto;
 - d) il numero di ore previste per l'attività didattica, suddivise eventualmente in ore a distanza sincrona e in ore in presenza;
 - e) l'indicazione del periodo di svolgimento dell'attività didattica;
 - f) l'eventuale precisazione di un tetto massimo per le spese a carico dell'Università per Stranieri di Perugia, secondo i parametri indicati all'art. 8, comma 4;
 - g) ogni altro eventuale elemento necessario.

Art. 6

Mobilità *extra moenia in uscita*

1. A fronte della proposta di procedere a una mobilità *extra moenia in uscita*, il Direttore di Dipartimento:
 - accerta la congruenza delle esigenze finanziarie presunte con il piano annuale e la disponibilità di fondi sul progetto contabile relativo;
 - in caso di esito positivo, porta a conoscenza di tutte le persone destinatarie interessate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, un avviso di richiesta di disponibilità, stabilendo un termine congruo per il riscontro.
2. Il conferimento del relativo incarico viene puntualmente deciso dal Consiglio di Dipartimento.
3. L'assegnazione dell'incarico, ove si pongano in concorrenza più candidati, deve:
 - assumere quale criterio principale la competenza professionale relativamente alle discipline e alle metodologie richieste dalle Università partner;
 - prendere in considerazione la necessità di rotazione fra le persone destinatarie e includere gli elementi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, e del comma 2, art. 5.
4. La delibera di conferimento dell'incarico deve contenere l'indicazione dell'Università, compresa nel novero di quelle indicate al precedente art. 3, presso la quale si svolgerà l'attività didattica, ivi compresi:
 - la specifica struttura di essa cui è destinata l'attività;
 - l'indicazione della persona referente da essa designato.
5. Il personale interessato è tenuto a gestire la parte di mobilità a carico dell'Ateneo attraverso la procedura di missione e nel rispetto del relativo Regolamento.

Art. 7

Mobilità *extra moenia in entrata*

1. A fronte della proposta di procedere a una mobilità *extra moenia in entrata*, il Direttore di Dipartimento:
 - accerta la congruenza delle esigenze finanziarie presunte con il piano annuale e la disponibilità di fondi sul progetto contabile relativo;
 - in caso di esito positivo, sottopone la proposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento che, nel caso in cui si trovi a deliberare su più proposte contemporaneamente, stabilirà, ove del caso ai fini dell'accesso al finanziamento, una graduatoria delle medesime.



2. La delibera di approvazione della docenza in entrata è nominativa e includerà gli elementi di cui all'art. 5 (2), nonché l'indicazione:
 - del Corso presso il quale si svolgerà l'attività didattica;
 - della persona referente designata;
 - ogni altro eventuale elemento necessario.
3. Le persone referenti dei docenti in mobilità in entrata redigeranno una attestazione di avvenuta missione.

Art. 8

Utilizzo dei fondi per la mobilità

1. I contributi alla mobilità *in uscita* possono concernere esclusivamente, comunque nei limiti e nei modi previsti dal vigente Regolamento Missioni:
 - a) le spese di viaggio, ivi compreso il trasferimento dal luogo di transito alla destinazione finale;
 - b) le spese di vitto durante il viaggio, con ciò intendendo il tempo tra la partenza e l'arrivo a destinazione;
 - c) le eventuali spese di alloggio.
2. I contributi alla mobilità *in entrata* possono concernere esclusivamente, comunque nei limiti e nei modi previsti dal vigente Regolamento Missioni:
 - a) le spese di viaggio, a partire dall'arrivo in sede della persona interessata fino alla sua partenza dalla sede;
 - b) le spese di alloggio, a partire dall'arrivo in sede della persona interessata fino alla sua partenza dalla sede;
 - c) le spese per gli eventuali spostamenti urbani.
3. In assenza o nelle more di migliori e più esatti elementi, a fini previsionali potranno essere assunti:
 - a) per il costo dei pasti, il valore massimo corrispondente nell'apposita tabella del Regolamento Missioni;
 - b) per il costo dell'alloggio, l'equivalente del costo di un pernottamento in struttura alberghiera a tre stelle;
 - c) per il costo dei viaggi, un forfait di euro 500,00 A/R (con copertura totale del costo, corrispondente alla tariffa più economica per raggiungere la destinazione della mobilità, qualora esso ecceda la cifra indicata).